

[Costituzione della Repubblica italiana](#) (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

## **Parte II**

# **Ordinamento della Repubblica**

### **Titolo I**

#### **Il Parlamento**

##### *Sezione I - Le Camere*

## **Articolo 65**

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.